



COMUNE DI SANT'ILARIO D'ENZA

Provincia di Reggio Emilia

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

NUM. 62 DEL 23-12-25

ORIGINALE

Oggetto: ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF ANNO 2026. MODIFICA DEL REGOLAMENTO DI APPLICAZIONE DEL TRIBUTO PER QUANTO RIGUARDA ALIQUOTE E SOGLIE DI ESENZIONE. ESAME ED APPROVAZIONE

L'anno duemilaventicinque il giorno ventitre del mese di dicembre alle ore 18:30, nella Residenza Comunale, si è riunito il Consiglio Comunale convocato, a norma di legge, in sessione Ordinaria in Prima convocazione in seduta Pubblica.

Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica all'appello risultano:

MORETTI MARCELLO	Presente	GIANGRANDI ANNA	Presente
CASTELLARI MONICA	Presente	SECK PAPA	Presente
BELLEI MASSIMO	Presente	BERTOZZI MARCO	Presente
FERRI FABRIZIO	Presente	PATERLINI LUCA	Presente
BOSIO MARIA	Presente	MENOZZI MARCELLA	Presente
BARDI FABIO	Presente	FIORONI FEDERICA	Presente
MOTTOLA PASQUALE	Presente	CROCI PAOLO	Assente
COISSON EVA	Presente	LAZZARINI NICOLAS	Presente
CABASSI CLAUDIO	Presente		

ne risultano presenti n. 16 e assenti n. 1.

Assume la presidenza il Signor MORETTI MARCELLO in qualità di SINDACO
Partecipa IL SEGRETARIO COMUNALE Signor Pelosi Anna Maria che redige il presente verbale.

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento indicato in oggetto, nominando gli scrutatori nelle persone dei Signori:

BOSIO MARIA
BARDI FABIO
LAZZARINI NICOLAS

Soggetta a controllo	N	Immediatamente eseguibile	S
----------------------	---	---------------------------	---

Sono, inoltre presenti i seguenti assessori esterni:

IL CONSIGLIO COMUNALE

Omissis...: i consiglieri presenti sono n.16, assenti n.1 (Croci).

SINDACO

Delibera successiva: "Addizionare comunale IRPEF anno 2026. Modifica del regolamento di applicazione", che abbiamo detto è rimasto invariato. Ricordo rapidamente le aliquote: sono 0,74 fino a 28.000,00 Euro, 0,78 da 28.000,00 Euro a 50.000,00 Euro, 0,80 oltre i 50.000,00 Euro. La soglia di esenzione è di 13.000,00 Euro per l'IRPEF e il gettito previsto, stimato, è 1.557.000,00 Euro. Lo diremo poi dopo, ma nel triennale abbiamo previsto l'aumento per il 2027, quindi approfittiamo per dirlo. Prego, interventi?

CONSIGLIERE PATERLINI

Per quanto riguarda questo punto, noi per coerenza di pensiero, ma anche perché comunque quando si insidiò l'Amministrazione Parrucchetti uno dei primissimi atti fu quello di alzare al massimo l'aliquota dell'addizionare comunale, una mossa che, secondo noi, non trova riscontro nel bilancio, perché comunque il bilancio, come è stato più volte anche ripetuto dalla Maggioranza, è un bilancio comunque tranquillo, ovvero che non ha problemi, anzi c'è sempre un avanzo e questo credo sia una cosa assolutamente positiva. Quindi, questo innalzamento dell'IRPEF non la ritenevamo e non la riteniamo necessaria.

Poi, da un certo punto di vista, la troviamo anche un po' una contraddizione, perché, come sappiamo, i principali contribuenti sono i dipendenti e i pensionati, che dovrebbero essere le categorie maggiormente protette da parte del partito di Maggioranza. Quindi, non troviamo riscontro nel fatto che il nostro Comune sia al massimo e per questo motivo ci asterremo alla votazione.

SINDACO

Altri interventi? Allora, brevemente, per correttezza, l'addizionare IRPEF non è al massimo. Ho detto che nel bilancio triennale verrà portata al massimo l'anno prossimo, quindi nel 2027, cosa che per ora è stata definita per quadrare il bilancio. Poi non è detto, magari ci arrivano dei soldi da qualche altra parte, anche perché non è un grande gettito, però per ora bisogna prevederlo. Questo come primo punto. Come secondo punto, potremmo definire quali sono le fonti di finanziamento del Comune, potremmo essere d'accordo di stornare dall'addizionale sui redditi all'IMU sulla prima casa, che è stata abolita, ricordiamo, nel 2016 o 2017, non mi ricordo. Questo ha determinato uno spostamento in tutti i Comuni... sono quasi tutti al massimo, chi non ce l'ha portata... tra l'altro, in questa tornata di bilanci, per chiudere la riflessione, molti Comuni l'hanno portata al massimo la scorsa volta o portata al massimo quest'anno e molti Comuni hanno già introdotto anche la tassa di soggiorno, che è una delle ultime, per esempio, leve fiscali che ci sono nei Comuni. Noi non l'abbiamo ancora fatto, valuteremo l'anno prossimo o fra due anni, in base alle risorse che si renderanno necessarie per dei bilanci che... io non so quando magari mi è scappato detto, perché può essere, ma non ho mai definito tranquilli i bilanci. I bilanci sono in pareggio, ma sono molto a rischio, insomma, perché - lo diremo poi dopo - le voci di spesa suscettibili di aumento sono tante, a partire dalle utenze. Chi pratica o ha rapporti con gli imprenditori... ma lo vediamo tutti quanti, insomma. Il caffè da 1,00 Euro è passato a breve tempo 1,20 Euro, 1,30 Euro, quindi stiamo parlando del 30%, una zincatura o una verniciatura è aumentata del 30-40%, per non parlare appunto dei costi dell'energia, dei trasporti. Tutto quello che in qualche modo ricade su queste voci è aumentato, quindi anche i servizi per i Comuni, per cui io non lo definirei tranquillo, anzi lo definirei molto, ma molto fragile. Chiaramente per ora è in equilibrio, ci mancherebbe. Lo proponiamo in equilibrio per quest'anno senza agire su elementi fiscali, se non l'adeguamento all'inflazione degli ultimi anni o comunque della media

degli ultimi anni, però dall'anno prossimo qualche piccolo aumento banalmente legato all'inflazione sicuramente non lo possiamo coprire con le entrate attuali. Questo tanto per precisare un'interlocuzione dialettica.
Mettiamo in votazione il punto all'Ordine del Giorno.

VISTI:

- l'art.52 del D. Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, che attribuisce ai comuni potestà regolamentare in materia di entrate, anche tributarie, con l'unico limite rappresentato dalla riserva di legge relativamente all'individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi;
- l'art.1, comma 3, del D. Lgs. 28/09/98, n. 360 – come sostituito dall'art.1, comma 142 della Legge 27/12/2006, n. 296 (legge finanziaria per il 2007) – il quale dispone che *"i comuni, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, possono disporre la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale comunale all'IRPEF con deliberazione da pubblicare nel sito individuato con decreto del capo del Dipartimento per le politiche fiscali del Ministero dell'Economia e delle Finanze 31 maggio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 5 giugno 2002. L'efficacia della deliberazione decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito informatico. La variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale non può eccedere complessivamente 0,8 punti percentuali..."*;
- l'art.1, comma 3 bis del medesimo D. Lgs. n. 360/98 – come istituito dall'art.1, comma 142 della Legge n. 296/2006 – il quale stabilisce che *"con il medesimo regolamento di cui al comma 3 può essere stabilita una soglia di esenzione in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali"*;
- l'art.1, comma 11, del D.L. 13/08/2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla L. 14/09/2011, n. 148, che prevede che *"i comuni possono stabilire aliquote dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche utilizzando esclusivamente gli stessi scaglioni di reddito stabiliti, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dalla legge statale, nel rispetto del principio di progressività. Resta fermo che la soglia di esenzione di cui al comma 3-bis dell'articolo 1 del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, è stabilita unicamente in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali e deve essere intesa come limite di reddito al di sotto del quale l'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche non è dovuta e, nel caso di superamento del suddetto limite, la stessa si applica al reddito complessivo."*;
- la delibera del Consiglio Comunale n. 88 del 21/12/2001, con la quale è stata istituita, a decorrere dall'anno 2002, l'addizionale comunale all'Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche (IRPEF), ai sensi di quanto previsto dall'art.1, comma 1, del D. Lgs. 28/09/98, n. 360 e successive modificazioni;

VISTO il D. Lgs. 30/12/2023, n. 216, ed in particolare:

- l'art. 1, che per l'IRPEF nazionale prevede, a decorrere dal 2024, i seguenti tre scaglioni di reddito:
fino a 28.000,00 Euro
da 28.000,01 a 50.000,00 Euro
oltre 50.000,00 Euro
- l'art. 3, comma 3, che stabilisce che, per il solo anno 2024, i comuni possono mantenere le aliquote differenziate dell'addizionale comunale IRPEF sulla base degli scaglioni di reddito già vigenti fino all'anno 2023;

DATO ATTO che, con appositi atti di Giunta Comunale, per gli anni dal 2002 al 2006 l'aliquota dell'addizionale comunale è stata fissata allo 0,2%;

PRESA VISIONE delle proprie deliberazioni:

- n. 6 del 12/02/2007 con la quale, ai sensi dell'art.1, commi 3 e 3-bis del D. Lgs. 360/98 – come sostituiti e introdotti dal citato art.1, comma 142 della legge n. 296/2006 – è stato approvato il regolamento per l'applicazione dell'addizionale comunale IRPEF, (in vigore a partire dal 1° gennaio 2007) che fissava le misure dell'aliquota dell'addizionale IRPEF e delle soglie di esenzione rispettivamente nello 0,3% e in € 9.000,00;
- n. 17 del 28/02/2008, con la quale il regolamento di cui sopra è stato modificato dal 1/1/2008 portando le misure dell'aliquota dell'addizionale IRPEF e delle soglie di esenzione rispettivamente allo 0,5% e a € 11.000,00;
- n. 10 del 29/01/2009, n. 18 del 9/03/2010, n. 13 del 15/03/2011, n. 24 del 17/05/2012, n. 38 del 28/06/2013, n. 55 del 31/07/2014, n. 45 del 27/07/2015, n. 9 del 11/04/2016, n. 7 del 14/02/2017, n. 7 del 20/02/2018 e n. 9 del 28/03/2019 con le quali le misure dell'aliquota e delle soglie di esenzione sono state confermate, rispettivamente, per gli anni 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019;
- n. 12 del 09/04/2020, con la quale le aliquote e la soglia di esenzione sono state variate, introducendo un sistema di aliquote differenziate per scaglioni di reddito imponibile;
- n. 12 del 10/03/2021, con la quale le aliquote e la soglia di esenzione sono state confermate per l'anno 2021, mantenendo un sistema di aliquote differenziate per scaglioni di reddito imponibile;
- n. 9 del 12/04/2022, con la quale le aliquote e la soglia di esenzione sono state variate per l'anno 2022, sulla base dei nuovi scaglioni previsti per l'IRPEF;
- n. 10 del 11/03/2023 e n. 61 del 22/12/2023, con le quali le aliquote e la soglia di esenzione sono state confermate, rispettivamente, per gli anni 2023 e 2024, mantenendo un sistema di aliquote differenziate per scaglioni di reddito imponibile;
- n. 44 del 23/12/2024, con la quale sono state rimodulate le aliquote sulla base degli scaglioni di reddito previsti ai sensi del D.lgs. n. 216/2023 ed è stata aumentata la soglia di esenzione portandola da Euro 12.500,00 ad Euro 13.000,00;

DATO ATTO che, in forza di quanto sopra esposto, il testo del regolamento attualmente in vigore è il seguente:

Articolo 1: Definizione delle aliquote

1. *Le aliquote dell'addizionale comunale all'IRPEF, ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. 28/09/1998, n. 360 e del D. Lgs. 30/12/2023 n. 216, sono stabilite secondo scaglioni di reddito nelle seguenti misure:*

<i>fino a 28.000,00 Euro:</i>	<i>0,74%</i>
<i>da 28.000,01 Euro a 50.000,00 Euro:</i>	<i>0,78%</i>
<i>oltre 50.000,00 Euro:</i>	<i>0,80%</i>

Articolo 2: Soglia di esenzione

1. *Ai fini dell'applicazione delle aliquote di cui all'articolo 1 sono esenti i contribuenti con reddito imponibile, ai fini dell'addizionale comunale all'IRPEF, non superiore a Euro 13.000,00. Per redditi superiori a Euro 13.000,00 l'addizionale IRPEF si applica sul reddito complessivo.*

RITENUTO NECESSARIO, in ossequio al disposto dell'art. 3, comma 3, del D. Lgs. n. 216/2023, confermare le misure di aliquota e di soglia di esenzione dell'addizionale comunale all'IRPEF per l'anno 2026 nelle stesse misure vigenti per l'anno 2025;

DATO ATTO che le aliquote e la soglia di esenzione come sopra proposte determinano una previsione di gettito per l'esercizio 2026 di Euro 1.557.000,00 calcolata utilizzando il Simulatore per cassa dell'Addizionale comunale IRPEF, disponibile sul Portale del Federalismo Fiscale;

PRESA VISIONE dell'art.1, comma 169, della Legge n. 296/2006, che stabilisce che *"gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento"*;

PRESO ATTO che l'art. 13, comma 15, del D.L. 06/12/2011, n. 201, così come sostituito dall'art. 15-bis, comma 1, lett. a), D.L. 30 aprile 2019, n. 34, dispone che *"A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360..."*

RICONOSCIUTA a quest'organo la competenza all'adozione del presente atto, come previsto dal combinato disposto dell'art.1, comma 3, del D. Lgs. 360/98, e dell'art.42, comma 2, lett. f) del D. Lgs. n. 267/2000;

ATTRIBUITO al presente atto il carattere dell'urgenza, determinato dal fatto di recepirne i contenuti nel Bilancio di Previsione 2026-2028;

VISTI i pareri richiesti a norma dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267, così come riscritto dall'art. 3, comma 1, lett. b) del D.L. 10/10/2012, n. 174, ed espressi dal responsabile del 2° Settore "Programmazione e gestione risorse" e dal Responsabile del Servizio Finanziario, favorevoli rispettivamente in ordine alla regolarità tecnica e contabile;

PRESO ATTO del parere favorevole del Revisore Unico reso con verbale n. 31 del 16/12/2025, ai sensi dell'art. 239 del D. Lgs. n. 267/2000, come modificato dall'art.3, comma 1, lett. o) del D.L. n. 174/2012;

CON VOTI favorevoli n. 12, contrari n. /, astenuti n. 4 (Fioroni, Lazzarini, Paterlini, Menozzi);

DELIBERA

per tutto quanto esposto in premessa

- di confermare per l'anno 2026, l'attuale testo degli articoli 1 e 2 del Regolamento per l'applicazione dell'addizionale comunale all'IRPEF, che di seguito si riportano:

Articolo 1: Definizione delle aliquote

1. *Le aliquote dell'addizionale comunale all'IRPEF, ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. 28/09/1998, n. 360 e del D. Lgs. 30/12/2023 n. 216, sono stabilite secondo scaglioni di reddito nelle seguenti misure:*

<i>fino a 28.000,00 Euro:</i>	<i>0,74%</i>
<i>da 28.000,01 Euro a 50.000,00 Euro:</i>	<i>0,78%</i>
<i>oltre 50.000,00 Euro:</i>	<i>0,80%</i>

Articolo 2: Soglia di esenzione

1. *Ai fini dell'applicazione delle aliquote di cui all'articolo 1 sono esenti i contribuenti con reddito imponibile, ai fini dell'addizionale comunale all'IRPEF, non superiore a Euro 13.000,00. Per redditi superiori a Euro 13.000,00 l'addizionale IRPEF si applica sul reddito complessivo.*

- di dare atto che le aliquote e la soglia di esenzione come sopra proposte determinano una previsione di gettito per l'esercizio 2026 di Euro 1.557.000,00, calcolata utilizzando il Simulatore per cassa dell'Addizionale comunale IRPEF, disponibile sul Portale del Federalismo Fiscale;
- di dare atto inoltre con verbale n. 31 del 16/12/2025 il Revisore Unico ha reso parere favorevole sulla presente proposta di deliberazione, ai sensi dell'art. 239 del D. Lgs. n. 267/2000, come modificato dall'art.3, comma 1, lett. o) del D.L. n. 174/2012;
- di assoggettare il Regolamento in oggetto alle pubblicazioni previste dalla legge e dallo Statuto comunale;
- di provvedere agli adempimenti necessari per la pubblicazione del presente provvedimento con le modalità previste dall'art.13, comma 15 del D.L. n. 201/2011;

di dichiarare, ai sensi dell'art.134, comma 4, del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267, con la seguente votazione: favorevoli n. 12, contrari n. /, astenuti n. 4 (Fioroni, Lazzarini, Paterlini, Menozzi), **immediatamente eseguibile** la presente deliberazione.

**PARERI ESPRESSI SULLA PROPOSTA CORRISPONDENTE N. 67 DEL 12-12-2025
AI SENSI DELL'ART. 49 DEL D. LGS. N. 267/2000 COSI' COME RISCritto
DALL'ART.3, COMMA 1, LETTERA B DEL D.L. 174/2012.**

**Oggetto: ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF ANNO 2026.
MODIFICA DEL REGOLAMENTO DI APPLICAZIONE DEL TRIBUTO PER
QUANTO RIGUARDA ALIQUOTE E SOGLIE DI ESENZIONE. ESAME ED
APPROVAZIONE**

PARERE: Favorevole in ordine alla REGOLARITA' TECNICA

**Il Responsabile del servizio
DAVOLI FAUSTO**

PARERE: Favorevole in ordine alla Z-REGOLARITA' CONTABILE

**Il Responsabile del servizio
DAVOLI FAUSTO**

Letto, approvato e sottoscritto a norma di legge.

SINDACO
MORETTI MARCELLO

IL SEGRETARIO COMUNALE
Pelosi Anna Maria
